



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

Via Vittorio Veneto, 52 – 64027 Sant'Omero (Te) - Cod. Fisc. 82002660676 - Part.IVA: 00523850675
Tel: +39 0861 88098 – Fax: +39 0861 88555 – Web: www.comune.santomero.te.it

COMUNE DI SANT'OMERO
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. N.ro 0003156 del 05-04-2018
Cat. 3 Cl. 4 Partenza

IL SINDACO

PREMESSO:

- che in data 28 novembre 2013 è entrata in vigore la legge regionale 22 novembre 2013, n.42 recante " *Norme in materia di polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012* ", pubblicata sul B.U.R.A. n.43 del 27 novembre 2013;
- Che la suddetta legge - recependo consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia - ha definitivamente stabilito che: " 1. Fermi restando i requisiti di legge, il ruolo di Comandante può essere attribuito solo a personale inquadrato nei ruoli della polizia locale. La funzione di Comandante è incompatibile con lo svolgimento di alte funzioni o incarichi all'interno dell'ente di appartenenza. 2. Il Comandante della polizia locale riveste la qualifica apicale nell'ambito dell'ente di appartenenza e in nessun caso può essere posto alle dipendenze del responsabile di diversa area o settore o servizio, o altra unità organizzativa comunque denominata ". [articolo 5, commi 1 e 2 della legge];

CONSIDERATO:

- Che la dotazione organica vigente afferente il servizio di che trattasi prevede, oltre al posto del Comandante, n.2 unità di categoria C con la qualifica di " agente P.M. ", delle quali n.1 coperta a tempo indeterminato e n.1 vacante;
- Che, fino al 08.10.2015, nessun dipendente dell'Ente incardinato nel servizio di polizia municipale rivestiva la qualifica di Comandante il cui posto in dotazione organica (ascritto alla categoria professionale D1) non era coperto a causa del provvedimento di licenziamento in cui è esitato il procedimento disciplinare aperto nei confronti del dipendente che ricopriva l'incarico di Comandante;
- Che a seguito del predetto licenziamento, era pendente causa giudiziale nei confronti dell'Ente;
- Che, a seguito della sentenza n. 858/2015 il Tribunale di Teramo in funzione del Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato il licenziamento con il reintegro del dipendente al posto di lavoro precedentemente occupato, a far data dal 09.10.2015;

VISTI:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- La legge regionale n.42 del 22 novembre 2013, recante " *Norme in materia di polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012* ", pubblicata sul B.U.R.A. n.43 del 27 novembre 2013;

VISTO l'art. 8 del CCNL del 31 marzo 1999 rubricato: " *Area delle posizioni organizzative* " ove si legge che: " *Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:*

a) *lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*

- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
- c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza";

CONSIDERATO che tali incarichi sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro;

VISTO, altresì, l'art. 9 del CCNL del 31 marzo 1999 ove è specificato che gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli Enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità;

VISTO l'art. 5 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi rubricato "Area delle posizioni organizzative" che prevede che: *"Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dal Sindaco per un periodo massimo non superiore a cinque anni e comunque alla durata del mandato politico, con atto scritto e motivato...[omissis]....gli incarichi per le posizioni organizzative possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di accertamento di risultati negativi"*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1 del CCNL sottoscritto il 22/01/2004, i soggetti nominati responsabili dei servizi sono altresì titolari della posizione organizzativa e per detta ragione spetta loro l'indennità di posizione e di risultato nell'ambito degli importi contrattualmente stabiliti;

VISTI:

- la deliberazione di G.C. n. 108 del 09.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è preso atto delle nuove disposizioni recate dalla legge regionale 22 novembre 2013, n.42 recante *"Norme in materia di polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012"*, pubblicata sul B.U.R.A. n.43 del 27 novembre 2013 e, per l'effetto - a parziale modifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 4 aprile 2011 - di costituire e ritenere nell'ambito della macrostruttura organizzativa dell'Ente il Servizio di Polizia Locale come unità organizzativa autonoma, non incardinata in altra e diversa area, servizio o qualsivoglia unità organizzativa comunque denominata;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 4 luglio 2016 a oggetto: *"Modifica deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15.01.2015 - Ridefinizione delle posizioni organizzative dell'Ente e adeguamento dotazione organica complessiva - Rideterminazione dotazione organica complessiva a parziale modificazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 04.04.2011, con la quale è stata istituita l'Area organizzativa denominata "Area Lavori Pubblici"*;

RICHIAMATA la delibera della Giunta comunale n. 119 del 25.09.2014, con la quale si quantificano gli importi massimi attribuibili a titolo di retribuzione di posizione delle aree organizzative dell'Ente;

PRECISATO che l'attuale struttura organizzativa dell'Ente si articola in sei aree e precisamente:

- ❖ Servizio di **POLIZIA LOCALE**;

- ❖ **Area AMMINISTRATIVA:** Affari Istituzionali e Legali - Promozione Culturale e Turistica - Fiere e Mercati - Servizi Scolastici ed Educativi;
- ❖ **Area DEMOGRAFICA:** Servizi Demografici - Statistico - Elettorale - Servizi Socio Assistenziali - Commercio;
- ❖ **Area TECNICA - MANUTENTIVA:** Edilizia Privata - Programmazione Urbanistica - Manutenzioni - Gestione e Conservazione Patrimonio Immobiliare - Ambiente - Informatizzazione - Sportello Unico per le Attività Produttive;
- ❖ **AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI:** Programmazione - Progettazione - Realizzazione delle opere pubbliche;
- ❖ **Area FINANZIARIA:** Affari Economici e Finanziari - Attività Tributarie e Ruoli - Economato - Gestione Risorse Umane - Servizio Farmacia;

ATTESO che con proprio precedente decreto si è provveduto a rinnovare la nomina del responsabile del Servizio di Polizia Locale in scadenza al 31 marzo 2018;

DATO ATTO che per il conferimento di tale incarico l'organo di governo deve tener conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisite dal dipendente;

ACCERTATO che il dipendente in parola:

- è in possesso della necessaria competenza e esperienza professionale e delle capacità e delle attitudini indispensabili all'esercizio delle funzioni di responsabilità che si intendono conferire;

RITENUTO, per quanto sopra illustrato, di poter conferire l'incarico di Comandante - Responsabile del Servizio di Polizia Locale al Sig. Pace Vito Rocco;

RICORDATO che

- tale incarico di responsabilità è conferito in relazione alla attuazione degli obiettivi indicati nel programma amministrativo di mandato, anche come espressi ed ulteriormente articolati nelle specifiche direttive del Sindaco, della Giunta e dell'Assessore di riferimento;
- la reiterata inosservanza di tali direttive potrà comportare la revoca od il mancato conferimento di nuovo incarico;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il D. Lgs del 18 agosto 2000, n. 267: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

VISTI i vigenti CC.NN.LL. del comparto Regioni - Autonomie locali;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DECRETA

1) **DI NOMINARE**, per le motivazioni di cui in narrativa e già esplicitate nella deliberazione della Giunta comunale. n. 108/2014, il Sig. **Pace Vito Rocco**, - Funzionario cat. D, posizione economica 1 Responsabile del Servizio di Polizia Locale;

2) **DI STABILIRE** che:

- il predetto incarico viene conferito con decorrenza dal 01 aprile 2018 e fino al 31 marzo 2019;
- al responsabile del servizio sono attribuiti i compiti e le responsabilità meglio descritti nell'art. 107 del TUEL, per quanto *qui* non specificato, o nel funzionigramma dell'Ente ai quali si rinvia;
- al citato funzionario, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 15 del CCNL 22/01/2004, è attribuita la posizione organizzativa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del CCNL 31/03/1999, per la cui retribuzione sarà corrisposto l'importo quantificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 4 luglio 2016 e per le motivazioni alle quali integralmente ci si riporta;

3) **DI DARE ATTO** che:

- tale incarico di responsabilità è conferito in relazione alla attuazione degli obiettivi indicati nel programma amministrativo di mandato, anche come espressi ed ulteriormente articolati nelle specifiche direttive del Sindaco, della Giunta e dell'Assessore di riferimento;
- la reiterata inosservanza di tali direttive potrà comportare la revoca od il mancato conferimento di nuovo incarico;
- sono fatte salve eventuali modifiche nella titolarità degli incarichi di responsabilità in conseguenza di diverse soluzioni organizzative che l'Amministrazione riterrà di dover adottare nell'assetto strutturale di uffici e servizi;

4) **DI STABILIRE** che l'indennità di posizione è ragguagliata ad € 5.164,56 annue pari ad € 430,38 mensili, e l'indennità di risultato - previa positiva certificazione da parte del Nucleo di Valutazione - entro i limiti stabiliti dalla vigente contrattazione collettiva nazionale;

5) **DI RINVIARE** per quanto non stabilito nel presente provvedimento alle disposizioni contrattuali e normative vigenti in materia.

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso al dipendente in questione, al Segretario Generale, al Ragioniere ed ai membri della Giunta.

Sant'Omero, lì 5 aprile 2018



IL SINDACO
Avv. Andrea Luzii
[Handwritten signature]